

INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA AGRIPLAST SPA

1. QUALITÀ E DURATA

Le caratteristiche fisico-meccaniche e la durata dei film di produzione Agriplast Spa sono conformi alle seguenti normative: EN 13206 per i film di copertura; EN 13207 per i film per insilaggio; EN 13655 per i film di pacciamatura; EN 17098-1 per i T.I.F. Le caratteristiche dei prodotti Agriplast Spa riportate su internet o nei depliant e/o altro materiale informativo non sono vincolanti per l'Agriplast Spa che si riserva la facoltà di poter variare senza obbligo di preavviso alla clientela.

2. METODO DI PROVA

Qualunque accertamento in ordine alla qualità dei film prodotti da Agriplast Spa dovrà essere condotto in ottemperanza alle specifiche disposizioni contenute nelle superiori normative e in quelle in esse eventualmente richiamate. A tale scopo si ricorda che **le prove previste dalle citate norme debbono essere effettuate su film vergine**, ovvero non ancora utilizzato. È dunque indispensabile che l'utilizzatore conservi per ogni bobina acquistata almeno un metro quadrato di film riportante la stampa del marchio, del tipo, della classe di durata e del codice di identificazione Agriplast Spa sino alla scadenza del periodo di durata garantito. Detto campione dovrà essere protetto dalle radiazioni UV e sostanze chimiche contaminanti che, come è noto, alterano le caratteristiche iniziali del film.

3. GARANZIA SULLA DURATA

La durata garantita per i film di copertura è quella riportata in relazione alla "Classe di durata" nella **Tabella A 1** della Norma Europea EN 13206 denominata: **"Correlazione tra invecchiamento naturale e artificiale accelerato - Wom"**. In tutti i casi nei quali venga accertata la non conformità del film alle citate normative a seguito di analisi condotte in laboratori all'uopo attrezzati sui campioni non utilizzati e correttamente conservati, l'Agriplast Spa si obbliga a corrispondere al proprio cliente un indennizzo da calcolare tenendo a base il prezzo di vendita dei film esposto nella relativa fattura di vendita Agriplast Spa diviso per il numero dei mesi garantiti e moltiplicato per il numero dei mesi che intercorrono dalla data in cui si è verificato l'evento sino alla durata garantita così come indicata per ciascuna classe di durata nella Norma Europea EN 13206. La garanzia sulla durata ha decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla consegna del prodotto da parte di Agriplast Spa al primo acquirente (a nulla rilevano le successive cessioni). In nessun caso Agriplast Spa risponderà di: a) danni diretti ulteriori, cioè danni superiori al valore residuo del film come sopra determinato; b) danni consequenziali per mancato guadagno; c) danni indiretti che l'acquirente e/o l'utilizzatore finale sostengano di avere sopportato.

4. ESCLUSIONE DELLA GARANZIA SULLA DURATA

La garanzia sulla durata non opera in caso di mancata osservanza da parte dell'utilizzatore delle "Avvertenze per un corretto impiego in agricoltura dei film in EVA - LDPE - LLDPE - POLIAMMIDE - EVOH Agriplast Spa. La garanzia inoltre non opera qualora, a seguito di analisi chimiche effettuate sui campioni di film utilizzati, venga rilevata anche una sola sostanza chimica tra quelle sotto elencate in misura superiore a quelle massime consentite, che si riportano nella tabella che segue.

	CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE D	CLASSE E	CLASSE F
ZOLFO	PPM 500	PPM 750	PPM 1000	PPM 1250	PPM 1500	PPM 2000
CLORO	PPM 50	PPM 50	PPM 100	PPM 150	PPM 200	PPM 200
FERRO	PPM 50	PPM 50	PPM 50	PPM 50	PPM 50	PPM 50

5. TRATTAMENTO "ANTIGOCCIA" E "ANTINEBBIA" - ESCLUSIONE GARANZIA

Il trattamento "antigoccia" e quello "antinebbia" sono opzioni fornite da Agriplast Spa su richiesta del cliente. Tali opzioni non hanno nulla a che vedere con le caratteristiche intrinseche del film e come tali non sono infatti contemplate in alcuna delle normative di qualità vigenti. **Nessuna garanzia è prestata da Agriplast Spa nel caso di mancato funzionamento del trattamento antigoccia e/o antinebbia sia totale che parziale.**

6. MALLEVA

L'acquirente che rivende a terzi il prodotto Agriplast Spa è tenuto a far conoscere e sottoscrivere all'utilizzatore finale del film le "Informazioni e Condizioni Generali di Vendita" qui esposte. Il mancato rispetto di detta prescrizione importa l'obbligo di mallevare l'Agriplast Spa dai conseguenti pregiudizi subiti per effetto della mancata accettazione delle clausole di cui alle presenti "Informazioni e Condizioni Generali di Vendita" da parte dell'utilizzatore finale.

7. ORDINI

Gli ordini che giungono ad Agriplast Spa non si intendono vincolanti sino alla loro espressa accettazione. A norma dell'art. 1329 Cod. Civ. l'ordine si intende irrevocabile per il cliente sino all'avvenuto espresso rifiuto o accettazione da parte di Agriplast Spa e comunque non oltre il decimo giorno dal ricevimento dello stesso da parte di Agriplast Spa. In caso di ordini contenenti richieste di consegne ripartite del prodotto ordinato l'accettazione di una singola consegna non comporterà accettazione implicita da parte di Agriplast Spa di tutte le successive consegne alle medesime condizioni. L'acquirente non può cedere a terzi, in tutto o in parte, l'ordine accettato senza il consenso scritto di Agriplast Spa.

8. PESO E QUANTITÀ

Il peso del prodotto fornito da Agriplast Spa a ciascun acquirente è certificato dalle bilance poste all'interno e dal bilico stradale posto all'uscita dello stabilimento di produzione. Il peso è riportato sulle etichette poste su ciascuna singola bobina. La quantità di prodotto fornito da Agriplast Spa a ciascun acquirente è verificata presso lo stabilimento all'atto della consegna dall'acquirente stesso o dal trasportatore, anche se incaricato dal venditore.

9. CONSEGNA - ESSENZIALITÀ DEL TERMINE

La consegna del prodotto viene effettuata da Agriplast Spa ai clienti in conformità alle condizioni Incoterms, edizione 1990 e successive modifiche. Il trasferimento dei rischi e le modalità del trasporto verranno di volta in volta concordati. Agriplast Spa non sarà responsabile di eventuali ritardi di consegna tranne nei casi in cui, per accordo scritto tra le parti, il termine di consegna non sia stato esplicitamente indicato come "essenziale".

10. PAGAMENTO E MORA

Il pagamento deve essere effettuato ad Agriplast Spa secondo le modalità e nei termini indicati in fattura. Per il ritardato pagamento del prezzo si rinvia alle disposizioni contenute nel D.lgs. n° 231/2002, pubblicato sulla G.U. n° 249/2002.

11. FORZA MAGGIORE

Verificandosi un caso di forza maggiore dopo l'accettazione dell'ordine, l'Agriplast Spa ha diritto di ritenere annullato, in tutto o in parte, l'ordine stesso così come di sospendere o posticiparne l'esecuzione. Per caso di forza maggiore si deve intendere, fra gli altri, anche una sostanziale difficoltà a produrre e a consegnare dovuta a contingenti difficoltà aziendali, nonché la cessazione dell'attività a qualsiasi causa dovuta (così a titolo di esempio: disposizioni della Pubblica Autorità; incendi ed esplosioni; fermate di impianti di produzione non dovute a motivi di natura commerciale; mancanza di materie prime), ivi compresi gli scioperi, inclusi quelli dei trasporti nazionali, locali e aziendali.

12. SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO

Il mancato pagamento del prezzo ad una delle scadenze stabilite attribuisce diritto ad Agriplast Spa di sospendere le consegne, di ritenere annullati per la parte non eseguita gli ordini in corso, anche se confermati ed accettati da Agriplast Spa nonché di esigere in aggiunta al prezzo del prodotto già consegnato, il risarcimento del danno subito.

13. LEGGE APPLICABILE E RINVIO

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla Legge Italiana e si intendono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra l'acquirente e l'Agriplast Spa salvo diversa pattuizione scritta. Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

14. SOLVE ET REPETE

Il pagamento del prezzo della fornitura non potrà in alcun caso essere paralizzato da eccezioni di qualsivoglia natura.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Agriplast Spa è autorizzata ad inserire nel proprio sistema computerizzato e a trattare i dati personali dei propri clienti al solo fine della protezione dei propri interessi legittimi, inclusi la commercializzazione e il controllo del credito. In caso di inadempimento contrattuale Agriplast Spa potrà diffondere o trasmettere a terzi i dati personali della propria clientela solo al fine di poter recuperare il proprio credito.

16. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra l'Agriplast Spa e la propria clientela, verrà sottoposta alla giurisdizione della Repubblica Italiana e verrà demandata alla Competenza esclusiva del Foro di Ragusa.

Agriplast Spa raccomanda alla propria clientela di leggere attentamente le "Avvertenze per un corretto impiego in agricoltura dei film in LDPE - EVA - LLDPE - POLIAMMIDE, EVOH poste all'interno di ciascuna bobina e/o disponibili presso gli uffici Agriplast Spa e/o pubblicate sul sito internet dell'azienda www.agriplast.com.

Firma per accettazione

Ai sensi degli artt. 1.340, 1.341 e 1342 Cod. Civ. si approvano mediante sottoscrizione apposta in calce le clausole di cui ai superiori punti: 1. Qualità e durata; 2. Metodo di prova; 3. Garanzia sulla durata; 4. Esclusione della garanzia sulla durata; 5. Trattamento antigoccia e antinebbia; 6. Malleva; 7. Ordini; 8. Peso e Quantità; 9. Consegna - Essenzialità del termine; 10. Pagamento e Mora; 11. Forza maggiore; 12. Sospensione dell'esecuzione; 14. Solve et repete; 16. Giurisdizione e Foro competente.

Firma per accettazione



Agriplast S.p.a.

Via F. Bonetta, 35 - 97019 Vittoria (RG)
C.C.I.A.A. R.E.A. N° 47432 Ragusa
P.I. 00140850884
Cap. Sociale € 11.000.000,00 i.v.

www.agriplast.com
commerciale@agriplast.com

Tel 0039 0932 997211